

**Regolamento per il riconoscimento di crediti formativi universitari
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria**

**Allegato 2
Requisiti minimi per i laureati nella classe L19 (Scienze dell’Educazione e della
Formazione)**

D.M. 9 maggio 2018, n. 378 (“Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia”)

Art. 9

(Qualificazione dei laureati in Scienze dell’educazione e della formazione)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della lettera e) del decreto legislativo n. 65 del 2017, l’educatore dei servizi educativi per l’infanzia deve possedere la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione con percorso formativo che soddisfa i requisiti minimi di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. I CFU di cui all’allegato B sono attinenti alle conoscenze e alle competenze di cui all’articolo 1.

2. I laureati nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, accertati dall’università in considerazione dei contenuti dei programmi d’esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno di corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis.

ALLEGATO B

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della lettera e) del decreto legislativo n. 65 del 2017, è riconosciuta, ai fini dell’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell’educazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra-curriculare:

- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3
- almeno 10 CFU nei SSD M-PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull’infanzia 0-3
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED/39, MED/42 oppure M-

PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3

- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-

PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3

- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il 50% delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.